I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3610/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle relazioni esterne nel settore della pesca, è opportuno che la Comunità sospenda parzialmente i dazi della tariffa doganale comune gravanti su un certo numero di prodotti della pesca, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che è pertanto opportuno aprire per il 1983 contingenti tariffari comunitari per i sebasti (Sebastes marinus) congelati, i merluzzi (Gadus morhua) congelati, i filetti di merluzzi congelati, i lati di aringhe preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi o più, delle sottovoci 03.01 B I f) 2, ex 03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 e ex 16.04 C II della tariffa doganale comune; che l'ammissione al beneficio dei contingenti aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 è subordinata, in particolare, alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine attestante che i prodotti in questione provengono da pesci appartenenti alle popolazioni del Nord Atlantico pescati nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca; che i certificati relativi a tali prodotti devono inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua;

considerando che, ai sensi dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979, la Repubblica ellenica è tenuta, per i prodotti in questione, ad applicare integralmente il dazio della tariffa doganale comune o a ravvicinarvisi dal 1° gennaio 1981; che pertanto è necessario coprire, col beneficio dei contingenti tariffari in questione, il fabbisogno di detto Stato membro nel corso del periodo contingentale;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando, tuttavia, che i prodotti considerati, di origine ben determinata, non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che, di conseguenza, è opportuno attribuire alle riserve comunitarie una parte del volume di tali contingenti, mentre il saldo di tali volumi è ripartito tra gli Stati membri secondo il loro fabbisogno prevedibile di importazioni; che per questi prodotti la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingentale può essere stabilita come segue:

	03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2 (5 000 t)	ex 03.01 B II b) 1 (8 000 t)	ex 03.01 B II b) 1 (10 000 t)	ex 16.04 C II (4 000 t)
Benelux	3,67	1,11	1,89	3,45
Danimarca	7,33	3,33	4,67	0,69
Germania	24,90	29,03	33,67	86,20
Grecia	0,33	0,35	0,17	0,69
Francia	15,33	11,81	17,77	0,69
Irlanda	0,33	0,13	0,17	0,69
Italia	0,33	0,35	0,33	0,69
Regno Unito	47,78	53,89	41,33	6,90

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di tali prodotti occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere rispettivamente a 4 500, 7 200, 9 000 e 2 900 tonnellate;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che, tenuto conto della sensibilità del mercato della pesca esistente nel Regno Unito, è opportuno evitare di esporre tale mercato a pressioni troppo forti provocate da importazioni troppo importanti in provenienza da paesi terzi; che occorre pertanto, fermo restando il regime che sarà deciso in futuro, escludere parzialmente questo Stato membro dall'obbligo di prelevare quote supplementari da alcune riserve; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto un contingente tariffario comunitario di 5 000 tonnellate, al dazio del 3,7 %, per i sebasti (Sebastes marinus) congelati e i merluzzi (Gadus morhua) congelati, delle sottovoci 03.01 B I f) 2 ed ex 03.01 B I h) 2 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 sono aperti i contingenti tariffari comunitari di 8 000 tonnellate, al dazio del 4 %, e di 10 000 tonnellate, al dazio del 6 %, per i filetti congelati di merluzzi (Gadus morhua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4.

3. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto un contingente tariffario comunitario di 4 000 tonnellate, al dazio del 10 %, per i lati di aringa, preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi ed oltre, della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, il regime preferenziale si applica ai pesci destinati a subire un tratta-

mento che non si limiti ad una o più delle operazioni seguenti:

— lavatura, svuotamento, taglio della coda, taglio della testa;

— taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati;

— calibratura;

— etichettatura;

— condizionamento;

— refrigerazione;

— congelamento;

— surgelamento;

— decongelamento, separazione.

Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente, ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di aziende di ristoro. Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

5. Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato, conforme a uno dei modelli ripresi nell'allegato I, rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell'allegato II, che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati nell'Atlantico del Nord, in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca. Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie Gadus morhua.

6. Nei limiti di questi contingenti tariffari, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione del 1979.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti. La prima parte di ciascun contingente, rispettivamente di 4 500, 7 200, 9 000 e 2 900 tonnellate è ripartita tra gli Stati membri; le quote, che salvo quanto disposto dall'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1983, ammontano a:

	Contingente articolo 1 paragrafo 1	Contingente articolo 1 paragrafo 2		Contingente articolo 1 paragrafo 3
	5 000 t al 3,7 %	8 000 t al 4 %	10 000 t al 6 %	4 000 t al 10 %
Benelux	165	80	170	100
Danimarca	330	240	420	20
Germania	1 120	2 090	3 030	2 500
Grecia	15	25	15	20
Francia	690	850	1 600	20
Irlanda	15	10	15	20
Italia	15	25	30	20
Regno Unito	2 150	3 880	3 720	200
	4 500	7 200	9 000	2 900

2. La seconda parte di ciascun contingente, rispettivamente 500, 800, 1 000 e 1 100 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, purché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

5. Tuttavia, per quanto concerne i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano al Regno Unito unicamente entro il limite delle riserve iniziali di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1983, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1983, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1983 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1983, dell'entità, della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ammessi al beneficio dei contingenti tariffari, subiscano il trattamento dichiarato al momento dell'importazione che ha giustificato il regime preferenziale. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in causa, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

4. Gli Stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 4.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio
Il Presidente
O. MØLLER

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

MODELLER TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNG

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MODEL CERTIFICATE

MODÈLES DE CERTIFICAT

MODELLI DI CERTIFICATO

MODELLEN VAN CERTIFICAAT

CERTIFIKAT
VEDRØRENDE NORDATLANTISK TORSK
(GADUS MORHUA)
udstedt med henblik på opnåelse af præferencetoldbehandling i Det europæiske økonomiske Fællesskab

3 Modtager (navn, fuldstændig adresse, land)

4 Oprindelsesland

5 Bestemmelsesland

6 Sted og dato for indskibning — transportmiddel

7 Supplerende oplysninger

8 NØJE BESKRIVELSE AF VARERNE — Mærker og numre — Antal kolli og deres art	9 Antal i tons	10 Værdi fob (1)

11 DEN KOMPETENTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Undertegnede erklærer, at ovenfor beskrevne forsendelse udelukkende indeholder Nordatlantisk torsk (Gadus morhua) fra bestandene i Det nordlige Atlanterhav, som er fanget i overensstemmelse med de bestande, som er fastsat af Den nordvestlige Fiskeriorganisation eller Den nordøstatlantiske Fiskerikommission

12 Kompetent myndighed (navn, adresse, land)

Sted....., dato.....

(Underskrift) (Stempel)

BESCHEINIGUNG FÜR NORDATLANTISCHEN KABELJAU (GADUS MORHUA)

ausgestellt für die Zulassung zur zolltarifilchen Vorzugsregelung in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

3 Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Land)

4 Ursprungsland

5 Bestimmungsland

6 Ort und Datum der Verladung — Beförderungsmittel

7 Zusätzliche Angaben

8 GENAUE BESCHREIBUNG DER ERZEUGNISSE — Zeichen und Nummern — Anzahl und Art der Packstücke	9 Menge in Tonnen	10 Wert fob (')

11 SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE

Der Unterzeichnende bescheinigt, daß die vorstehend bezeichnete Sendung ausschließlich aus nordatlantischem Kabeljau (Gadus morhua) aus Beständen des Nordatlantiks besteht, der gemäß den Regeln der Nordwestatlantischen Fischereiorganisation oder der Nordostatlantischen Fischereikommission gefischt wurde.

12 Zuständige Behörde (Name, vollständige Anschrift, Land)

Ort ....., Datum .....

(Unterschrift) (Stempel)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΚΑΛΑΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ (GADUS MORHUA)
ἐκδοθέν γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ εὐεργετήματος τοῦ προτιμησιακοῦ δασμολογικοῦ καθεστῶτος ἐντός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας

3 Παραλήπτης (ὄνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	4 Χώρα καταγωγῆς	5 Χώρα προορισμοῦ

6 Τόπος καί χρονολογία ἀποστολῆς — Μέσο μεταφορᾶς	7 Συμπληρωματικά στοιχεῖα

8 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ — Σημεῖα καί ἀριθμοί — Ἀριθμός καί εἶδος τῶν δεμάτων	9 Ποσότητα σέ τόνους	10 Ἀξία fob (1)

11 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ὁ ὑπογεγραμμένος πιστοποιεῖ ὅτι ἡ ἀποστολή μέ τήν παραπάνω περιγραφή περιέχει ἀποκλειστικά βακαλάο τοῦ Βορείου Ἀτλαντικοῦ (Gadus morhua), προερχόμενον ἀπό τά ἀποθέματα τοῦ Βορείου Ἀτλαντικοῦ καί ἁλιευθέντα σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ Βορειοδυτικοῦ Ἀτλαντικοῦ ἤ τῆς Ἐπιτροπῆς Ἁλιείας τοῦ Βορειοανατολικοῦ Ἀτλαντικοῦ.

12 Ἀρμόδια ὑπηρεσία (ὄνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	Ἔγινε στ..... , τήν.....
	(Ὑπογραφή) (Σφραγίδα)

CERTIFICATE
IN REGARD TO NORTH ATLANTIC COD
(GADUS MORHUA)
Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff arrangements in the European Economic Community

3 Consignee (Name, full address, country)

4 Country of origin

5 Country of destination

6 Place and date of shipment — Means of transport

7 Supplementary details

8 DETAILED DESCRIPTION OF GOODS — Marks and numbers — Number and kind of packages	9 Quantity in tonnes	10 FOB value (')

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only North Atlantic cod *(Gadus morhua)* from the stocks of the North Atlantic Ocean fished in accordance with the provisions of the North-West Atlantic Fisheries Organization, or the North-East Atlantic Fisheries Commission.

12 Competent authority (Name, full address, country)

At....., on .....

(Signature) (Seal)

CERTIFICAT CONCERNANT LE CABILLAUD DE L'ATLANTIQUE DU NORD («GADUS MORHUA»)

délivré en vue de l'obtention du bénéfice du régime tarifaire préférentiel dans la Communauté économique européenne

3 Destinataire (Nom, adresse complète, pays)

4 Pays d'origine

5 Pays de destination

6 Lieu et date d'embarquement — moyen de transport

7 Données supplémentaires

8 DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES — Marques et numéros — nombre et nature des colis	9 Quantité en tonnes	10 Valeur fob (')

11 VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement du cabillaud de l'Atlantique Nord *(Gadus morhua)* provenant des stocks de l'océan de l'Atlantique Nord et capturés en concordance avec les dispositions de l'Organisation de l'Atlantique du Nord-Ouest ou de la commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.

12 Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)

À....., le.....

(Signature) (Sceau)

CERTIFICATO
RELATIVO AL MERLUZZO BIANCO
DELL'ATLANTICO DEL NORD
(GADUS MORHUA)
rilasciato per ottenere il beneficio del regime tariffario preferenziale nella Comunità economica europea

3 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)

4 Paese di origine

5 Paese di destinazione

6 Luogo e data d'imbarco — Mezzo di trasporto

7 Dati supplementari

8 DESIGNAZIONE DETTAGLIATA DELLE MERCI — Marche e numeri — Numero e natura dei colli	9 Quantità in tonnellate	10 Valore fob (')

11 VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il sottoscritto certifica che la partita descritta sopra contiene esclusivamente merluzzo bianco dell'Atlantico settentrionale (Gadus morhua) delle popolazioni dell'Oceano Atlantico settentrionale pescato in conformità ai termini dell'organizzazione di pesca dell' Atlantico nord-occidentale o della commissione di pesca dell'Atlantico nord-occidentale.

12 Autorità competente (nome, indirizzo completo, paese)

A....., il.....

(Firma) (Sigillo)

CERTIFICAAT
BETREFFENDE NOORDATLANTISCHE KABELJAUW (GADUS MORHUA)
afgegeven met het oog op het verkrijgen van de voordelen van het stelsel van tariefpreferenties in de Europese Economische Gemeenschap

3 Geadresseerde (naam, volledig adres, land)

4 Land van oorsprong

5 Land van bestemming

6 Plaats en datum van inlading — vervoermiddel

7 Bijkomende gegevens

8 NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN — merken en nummers — aantal en soort colli	9 Hoeveelheid in ton	10 fob-waarde (')

11 VISUM VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT:

Ondergetekende verklaart dat de hierboven omschreven zending uitsluitend Noordatlantische kabeljauw (Gadus morhua) van de visbestanden van de Noordatlantische Oceaan bevat, gevangen overeenkomstig de bepalingen van de Noord-West Atlantische Visserij Organisatie, of van de Noord-Oost Atlantische Visserij Commissie.

12 Bevoegde autoriteit (naam, volledig adres, land)

Te ....., de .....

(Handtekening) (Stempel)

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paese di origine Land van oorsprong	Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit
Island Island Ἰσλανδία Iceland Islande Islanda IJsland	Customs Iceland
Norge Norwegen Νορβηγία Norway Norvège Norvegia Noorwegen	Quality Inspection Department Directorate General of Fisheries Bergen (Norway)
Canada Kanada Καναδάς Canada Canada Canada Canada	Department of Fisheries and Oceans
De forenede Stater USA ΗΠΑ USA Stati Uniti USA	Department of Commerce Washington D.C.